



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1037 del 18/12/2025

**Oggetto: ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E LA SOCIETÀ VESALIUS SRL
PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI MEDICINA
GENERALE - RINNOVO ANNO 2026**

DIRETTORE GENERALE - DOTT. FRANCESCO CATTEL
(NOMINATO CON DGR N. 25-655/2024/XII DEL 23/12/2024)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA DANIELA KOZEL



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.54111 0324.49111 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Martone Concetta

Il Responsabile del procedimento: Zanetta Silvia

Il Dirigente/Funziionario: Priolo Vittoria Maria

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017, modificato con delibere n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025;

Premesso che la Vesalius Srl, proprietaria dell'Ambulatorio Polispecialistico di Chirurgia Ambulatoriale Complessa, denominato "VESALIUS Clinic", con sede a Domodossola in Via Ballarini n. 2/A, titolare di autorizzazione allo svolgimento di attività polispecialistica ambulatoriale non convenzionata, con nota acquisita al protocollo n. 74001 del 03/11/2025 ha chiesto il rinnovo dell'accordo contrattuale di collaborazione per l'acquisizione di prestazioni specialistiche di dirigenti medici di Medicina Generale, a favore dei propri pazienti solventi in forma ambulatoriale, per un massimo di 16 ore mensili;

considerato che l'attività richiesta rientra nella fattispecie dell'art. 89 comma 1 lett. c) del C.C.N.L. 23/01/2024 della dirigenza medico-veterinaria che recita:

1. L'esercizio dell'attività libero professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti forme:

omissis

c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta, individualmente o in equipe, in strutture di altra azienda del S.S.N. o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;

richiamata la deliberazione n. 76 del 29/01/2025 con la quale era già stata approvata e autorizzata la convenzione con la Vesalius Clinic Srl per l'effettuazione di prestazioni specialistiche di Medicina Interna per un massimo di 16 ore mensili sino al 31/12/2025;

dato atto che la SOS Libera Professione - Ufficio Convenzioni con comunicazione e.mail del 03/11/2025 ha chiesto al Direttore della SOC Medicina Generale una valutazione in merito alla richiesta della Società Vesalius Clinic Srl di rinnovo della convenzione di cui trattasi per l'anno 2026;

preso atto del parere favorevole del Direttore della SOC summenzionata che, sentito il personale dirigente a rapporto esclusivo afferente alla Struttura, ha espresso la disponibilità all'effettuazione dell'attività di collaborazione in équipe per un massimo di 16 ore mensili;

dato atto che la necessità di garantire l'espletamento in via prioritaria dell'attività istituzionale potrà essere considerata quale condizione per la sospensione e/o la revoca della convenzione;



considerato che la SOS Libera Professione - Ufficio Convenzioni con comunicazione e.mail del 28/11/2025 ha trasmesso alla Vesalius Clinic Srl la bozza del disciplinare con le condizioni di svolgimento dell'attività in équipe e la relativa remunerazione richiesta dall'ASL VCO;

preso atto che, con nota acquisita al Prot. in arrivo n. 82617 del 03/12/2025, la Vesalius Clinic Srl ha espresso parere favorevole in merito al disciplinare di convenzione, come da allegato (AL01) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

PROPONE

di rinnovare, per il periodo che va dal **01/01/2026** al **31/12/2026**, l'accordo convenzionale con la Vesalius Clinic Srl, proprietaria dell'Ambulatorio Polispecialistico di Chirurgia Ambulatoriale Complessa denominato "VESALIUS Clinic" con sede a Domodossola in Via Ballarini n. 2/A, per l'acquisizione di prestazioni specialistiche rese da dirigenti medici a rapporto esclusivo afferente alle SOC di Medicina Generale, da svolgersi in équipe e fuori orario di lavoro, e rivolta a pazienti della Società Vesalius srl solventi in forma ambulatoriale, per un massimo di 16 ore mensili;

di dare atto che l'attività richiesta è normata dall'art. 89 comma 1 lett. c) del C.C.N.L. 23/01/2024 e dagli artt. 2 e 7 del vigente regolamento libero professionale aziendale, nonché dalle condizioni di cui all'allegato (AL01) alla presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale: **ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E LA SOCIETÀ VESALIUS SRL PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI MEDICINA GENERALE RINNOVO 2026**;

di dare atto, contestualmente, che il presente deliberato determina un introito complessivo presunto:

Descrizione	Introito	Conto economico	Denominazione	Bilancio esercizio
Prestazioni Medicina generale	€ 1.000,00	R180277B	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	Anno 2026

di dare atto, infine, che dedotti i costi aziendali, la quota del 5% per l'Azienda, l'IRAP, gli oneri riflessi, il fondo di perequazione e il fondo decreto Balduzzi, la parte rimanente verrà poi liquidata all'équipe (dirigenti medici e personale di supporto del comparto con prolungamento dell'orario di lavoro e restituzione del debito orario), conseguentemente all'avvenuta liquidazione delle fatture.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.



Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

1) di rinnovare, per le motivazioni in narrativa che qui si intendono tutte richiamate, relativamente al periodo che va **dal 01/01/2026 al 31/12/2026**, l'accordo convenzionale con la Vesalius Clinic Srl, con sede a Domodossola in Via Ballarini n. 2/A, per l'acquisizione di prestazioni specialistiche rese dai dirigenti medici a rapporto esclusivo afferente alla SOC di Medicina Generale, da svolgersi in équipe e fuori orario di lavoro, e rivolta a pazienti della Società Vesalius solventi in forma ambulatoriale, per un massimo di 16 ore mensili;

2) di dare atto che l'attività richiesta è normata dall'art. 89 comma 1 lett. c) del C.C.N.L. 23/01/2024 e dagli artt. 2 e 7 del vigente regolamento libero professionale aziendale, nonché dalle condizioni di cui all'allegato (AL01) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale: **ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E LA SOCIETÀ VESALIUS SRL PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI MEDICINA GENERALE RINNOVO 2026;**

3) di dare atto, contestualmente, che il presente deliberato determina un introito complessivo presunto:

Descrizione	Introito	Conto economico	Denominazione	Bilancio esercizio
Prestazioni Medicina generale	€ 1.000,00	R180277B	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	Anno 2026

4) di dare atto, altresì, che dedotti i costi aziendali, la quota del 5% per l'Azienda, l'IRAP, gli oneri riflessi, il fondo di perequazione e il fondo decreto Balduzzi, la parte rimanente verrà poi liquidata all'équipe (dirigenti medici e personale di supporto del comparto con prolungamento dell'orario di lavoro e restituzione del debito orario), conseguentemente all'avvenuta liquidazione delle fatture.

5) di precisare che gli eventuali rapporti economici pregressi, intercorsi nelle more del perfezionamento degli atti, saranno regolati secondo le condizioni previste nella convenzione stessa;

6) di affidare alla SOC Direzione Sanitaria dei PP.OO. di Verbania e Domodossola gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente atto;



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

7) di demandare al Direttore della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali la sottoscrizione dei disciplinari di convenzione ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12/05/2017, modificato con delibere n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025;

8) di dare atto che la presente delibera, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva e verrà pubblicata sull'Albo on-line del sito istituzionale aziendale.

	ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E LA SOCIETÀ VESALIUS SRL	
	PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI MEDICINA	
	INTERNA – RINNOVO 2026	
	TRA	
	L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n.	
	00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117, legalmente	
	rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Vittoria M.Priolo, Direttore della SOC	
	Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale	
	approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017, modificato con	
	delibera n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025.	
	E	
	la Società VESALIUS Srl proprietaria dell'Ambulatorio Polispecialistico di Chirurgia	
	Ambulatoriale Complessa denominato "Vesalius Clinic", sito a Domodossola (VB) in Via	
	Ballarini n. 2/A - P.IVA 02542810037, in possesso delle autorizzazioni comunali e regionali	
	per lo svolgimento di attività di assistenza polispecialistica ambulatoriale non convenzionata,	
	nella persona del Legale Rappresentante Dott.ssa Carla Trevisan, domiciliata ai fini del	
	presente accordo contrattuale presso la sede legale della Società a Responsabilità Limitata	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 L'ASL VCO autorizza i dirigenti dell'equipe della SOC di Medicina Interna , a	
	tempo indeterminato e a rapporto esclusivo che hanno optato per l'attività intra moenia, ad	
	effettuare in regime di libera professione intramuraria d'equipe, attività di prestazioni	
	specialistiche di medicina generale per un monte ore mensile massimo pari a <u>16 ore</u> , presso	
	la sede della Società, utilizzando le attrezzature di proprietà della stessa.	
	ART. 2 Le prestazioni indicate nell'art. 1 verranno svolte fuori orario di servizio ai sensi:	
	- dell'art. 8 del D.P.C.M. 27/03/2000 a norma del quale l'attività professionale, richiesta a	

	pagamento da terzi all'azienda, svolta fuori dall'orario di lavoro sia all'interno che all'esterno			
	dell'azienda, può essere considerata attività libero-professionale intramuraria;			
	- dell'art. 89 comma 1 lett. c) del C.C.N.L. 23/01/2024 della dirigenza medico-veterinaria			
	che prevede che, qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'Azienda da soggetti terzi, essa			
	costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, da esercitarsi fuori			
	dell'orario di servizio, previa convenzione tra le parti;			
	- dell'art. 9 del vigente regolamento per l'attività libero professionale dell'ASL VCO che ha			
	per oggetto l'attività libero professionale richiesta a pagamento da terzi.			
	La sede operativa per lo svolgimento di attività di Medicina Generale è a Domodossola in			
	Via Ballarini n. 2/A, e l'impegno massimo complessivo di <u>16 ore mensili</u> .			
	Nel dettaglio le prestazioni saranno le seguenti con le rispettive tariffe richieste dall'ASL			
	alla Società:			
	Branca	Catalogo	Descrizione	Tariffa richiesta
		Regionale		per prestazione
	26	897.36	Prima visita medicina generale	€. 120,00
	26	8901.40	Visita medicina generale di controllo	€. 80,00
	ART. 3 La Società effettuerà le prenotazioni delle prestazioni oggetto della presente			
	convenzione utilizzando propria modalità informatica e compilerà contestualmente anche il			
	modulo cartaceo di cui all'allegato 1 al presente accordo che restituirà mensilmente all'ASL			
	VCO unitamente al modulo allegato 2 di cui al successivo art. 5.			
	ART. 4 La Società si impegna a garantire la tracciabilità di tutte le prestazioni eseguite			
	presso la medesima e di cui deve risultare anche la documentazione contabile, prevedendo			
	modalità di pagamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.			
	ART. 5 La Società si impegna ad inviare, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di			

	effettuazione delle prestazioni:	
	- <u>il modulo di cui all'allegato 1</u> – elenco pazienti e prestazioni eseguite da ogni singolo	
	dirigente facente parte dell'equipe, debitamente vistato dal delegato della Struttura. Nel	
	rispetto del principio di minimizzazione di cui all'art. 5 par. 1 lett. c) del Reg. UE 2016/679,	
	nel modulo sarà riportato un riferimento univoco al paziente (es: C.F. o numero fattura di	
	riferimento);	
	- <u>registro presenze di cui all'allegato 2</u> (vistata dal delegato della Struttura) contenente i	
	seguenti dati: ragione sociale della struttura, oggetto e durata della convenzione, nr. totali ore	
	mensili previste dalla convenzione, anno, mese di riferimento, data del giorno di svolgimento	
	della prestazione, nome e cognome del dirigente dell'equipe, le ore svolte in quel giorno e	
	firma.	
	ART. 6 L'ASL VCO, sulla base del riepilogo delle prestazioni eseguite, emetterà	
	mensilmente fattura per il pagamento di quanto dovuto dalla Società per le attività oggetto	
	del presente accordo. La Società si impegna a pagare dette fatture entro 30 gg. dalla data di	
	ricevimento. L'ASL VCO, ad avvenuto incasso, provvederà a liquidare ai componenti	
	dell'equipe le quote di spettanza ai sensi dell'art. 9 del vigente regolamento dell'attività	
	libero professionale, avente per oggetto “Attività libero professionale richiesta a pagamento	
	da terzi”, nel primo mese successivo utile.	
	In caso di mancato pagamento delle fatture entro i termini previsti, l'ASL VCO invierà la	
	diffida ad adempiere; decorso inutilmente il termine fissato per l'adempimento, si procederà	
	alla risoluzione della convenzione, riservandosi la facoltà di addebitare gli interessi di mora e	
	l'eventuale risarcimento del danno.	
	ART. 7 L'ASL VCO garantisce la sola copertura RCT ai dirigenti dell'equipe che svolgono	
	l'attività di cui al presente accordo. La Società ed i dirigenti manlevano l'ASL VCO da tutte	
	le altre responsabilità in particolare per eventuali danni arrecati per cattivo funzionamento di	

	attrezzature e/o vizi di materiali utilizzati, i quali saranno a totale carico della Società	
	stessa.	
	ART. 8 - Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001, la Vesalius Srl	
	dichiara:	
	- di non aver stipulato contratti o attribuito incarichi, successivamente alla data di entrata in	
	vigore della L. n. 190/2012, a ex dipendenti che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di	
	servizio, poteri autoritativi o negoziali presso l'Azienda sanitaria stessa, nel triennio	
	successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.;	
	- di essere consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali	
	prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o	
	conferiti di trattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.	
	ART. 9 Ai fini della presente convenzione le Parti, la Società Vesalius Srl e ASL VCO, si	
	qualificano come autonomi Titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 4 n. 7 del Regolamento	
	(UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR). Le Parti si	
	impegnano a osservare le disposizioni del citato Regolamento UE e quelle del D. Lgs 30	
	giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e di conformare le	
	proprie attività di trattamento ai provvedimenti dell'Autorità di controllo nonché alle Linee	
	Guida e ai pareri dell'EDPB.	
	Le Parti garantiscono che il personale interno, coinvolto nell'attività disciplinata dal presente	
	atto, è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art.	
	2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 ed è tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali	
	ed europee riguardo al trattamento dei dati personali.	
	Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto convenzionale, le persone che	
	agiscono per conto delle parti dichiarano di essere informate sull'utilizzo dei propri dati	

	personali. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per	
	attività funzionali alla stipula ed alla esecuzione del presente rapporto contrattuale e per gli	
	adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.	
	Nell'erogazione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, i Dirigenti interessati	
	dell'ASL VCO operano quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali per la	
	Società Vesalius SRL sulla base di formale designazione e autorizzazione al trattamento	
	quale "Incaricato esterno", adottata dal legale rappresentante della Società Ospitante ove il	
	Dirigente presta la propria attività o da un suo delegato.	
	ART. 10 La presente convenzione avrà validità dal <u>01/01/2026</u> al <u>31/12/2026</u> , con possibilità	
	di rinnovo previo accordo sottoscritto tra le parti approvato con deliberazione dell'ASL	
	VCO.	
	Le parti possono recedere dal presente accordo contrattuale mediante comunicazione PEC da	
	trasmettere con un preavviso di almeno 30 giorni. È prevista altresì la risoluzione immediata	
	dell'accordo convenzionale qualora sopraggiungano disposizioni di legge statali o regionali	
	ovvero disposizioni regolamentari con esso incompatibili. Nel caso di comunicazione di	
	recesso da parte dell'ASL VCO, la Vesalius SRL è tenuta a pagare tutti gli esami già	
	eseguiti.	
	Nelle more del perfezionamento degli atti, le parti concordano che eventuali rapporti	
	intercorsi saranno a norma del presente accordo.	
	ART. 11 Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale, le parti	
	convengono che qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o	
	all'adempimento del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Verbania.	
	ART. 12 La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli	
	art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a	
	carico del richiedente. Le spese di bollo sono assolte virtualmente dalla Vesalius Clinic	

[illegible]

ALLEGATO 1 ELENCO PAZIENTI E PRESTAZIONI ESEGUITE**(Non scrivere il nome e cognome del paziente)****VESALIUS SRL****Dr _____****GIORNO _____ ORA _____****Rif. Fattura n. _____ del _____ Cod.Fisc. Pz _____**

	Prima visita medicina generale	€. 120,00
	Visita medicina generale di controllo	€. 80,00

GIORNO _____ ORA _____**Rif. Fattura n. _____ del _____ Cod.Fisc. Pz _____**

	Prima visita medicina generale	€. 120,00
	Visita medicina generale di controllo	€. 80,00

GIORNO _____ ORA _____**Rif. Fattura n. _____ del _____ Cod.Fisc. Pz _____**

	Prima visita medicina generale	€. 120,00
	Visita medicina generale di controllo	€. 80,00

GIORNO _____ ORA _____**Rif. Fattura n. _____ del _____ Cod.Fisc. Pz _____**

	Prima visita medicina generale	€. 120,00
	Visita medicina generale di controllo	€. 80,00

Riepilogo prestazioni Dr. _____

		PRESTAZIONE (descrizione)	N. Prestazioni al mese	Tariffa Richiesta per prestazione	TOTALE
Branca	Catalogo Regionale	Descrizione			
26	897.36	Prima visita medicina generale		€. 120,00	
26	8901.40	Visita medicina generale di controllo		€. 80,00	

FIRMA DELEGATO STRUTTURA _____

Data _____

Da trasmettere a protocollo@pec.aslvco.it indicando nell'oggetto:

Accordo contrattuale MEDICINA GENERALE

ALLEGATO 2

REGISTRO PRESENZE

RAGIONE SOCIALE DITTA

.....**VESALIUS SRL**.....

OGGETTO DELLA CONVENZIONE:

**ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E LA SOCIETÀ VESALIUS SRL PER
L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI MEDICINA INTERNA –
RINNOVO 2026**

DURATA CONVENZIONE DAL 01/01/2026 AL 31/12/2026

NR. 16 ORE TOTALI MENSILI PREVISTE DALLA CONVENZIONE

ANNO MESE

[illegible]

DELEGATO DELLA STRUTTURA

DATA.....

FIRMA